

IVA: DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZIONI ESENTI

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il DPR 633/1972 è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

In questa scheda ci soffermiamo sul **disposto dell'art. 36-bis del DPR** titolato **Dispensa adempimenti per operazioni esenti**, in altre parole una norma agevolativa per quei contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti e che, di conseguenza, subiscono una forte indetraibilità, a volte totale, dell'iva assolta sugli acquisti.

02. L'ESONERO PER LE OPERAZIONI ESENTI

Il primo comma dell'articolo 36-bis i soggetti Iva che effettuano **operazioni esenti**:

sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti;

a condizione che ne abbiano data preventiva comunicazione all'ufficio.

Alcune operazioni esenti però non possono essere dispensate e, in loro presenza, devono comunque essere osservati gli obblighi di fatturazione e registrazione, **si tratta di tre casistiche** ricomprese tra le operazioni esenti di cui all'articolo 10 del decreto Iva, e precisamente dei numeri:

11)	cessioni di oro da investimenti;
18)	prestazioni sanitarie;
19)	prestazioni di ricovero e di cura.

Al di fuori di questi tre casi, **qualora il cliente richieda la fattura** persiste l'obbligo di emissione, il documento avrà rilevanza solo per il destinatario, il cedente non sarà tenuto a registrarla.

Ovviamente rimangono fermi i doveri per le altre operazioni effettuate per le quali non vige alcuna dispensa.

03. L'ESONERO DALLA DICHIARAZIONE IVA

I soggetti Iva che durante l'anno hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10 del decreto Iva, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione abbiano effettuato soltanto operazioni esenti – incluse quelle che devono essere comunque fatturate e registrate – **sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva annuale.**

Tale **esonero non può** trovare applicazione se il contribuente soggetto Iva:

deve applicare la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972;

ha registrato operazioni intracomunitarie;

ha effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario.

Ne consegue che all'esonero della dichiarazione, corrisponde **l'esonero dalla presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni iva periodiche**, sempre che non vengano meno in corso d'anno le condizioni di esonero.

04. DETRAZIONE ADDIO - OPZIONE E REVOCA

Appare del tutto logico che il contribuente che opta per la dispensa degli adempimenti **perda il diritto a detrarre l'Iva pagata per gli acquisti.**

Nei fatti si afferma una **presunzione assoluta** mediante la quale tutte le operazioni di acquisto devono intendersi riferite alle operazioni esenti.

Da questo assunto è possibile convenire che, potendo esprimere **una convenienza**, la stessa si afferma quando:

le operazioni attive imponibili sono irrisorie rispetto a quelle esenti;

si è proceduto a separare l'attività esente dall'attività imponibile ai sensi dell'articolo 36.

Infatti, **secondo la RM 450565/1990** per:

"l'attività separata è possibile optare autonomamente per la dispensa dagli adempimenti relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972".

Pertanto le due opzioni, quella per la separazione dell'attività esente e quella per l'esonero degli adempimenti, possono coesistere.

Rimane da aggiungere che **la comunicazione** di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta **nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività** ed ha effetto fino a quando non sia revocata e **in ogni caso per almeno un triennio**.

RICORDA A tale proposito qualora **sopravvengono modifiche normative o eventi** che incidano sulla scelta effettuata è possibile **revocare l'opzione anche se non sia trascorso un triennio**.

La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed **ha effetto dall'anno in corso**.

Piccola postilla di chiusura, ai sensi **dell'articolo 1 del riformato DPR 442/1997** l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o contabili si desumono dal **comportamento concludente** del contribuente o **dalle modalità di tenuta delle scritture contabili** (Risoluzione AE 106/2001). La mancata comunicazione in dichiarazione, deve quindi intendersi come **violazione formale**.